



Nn. 2923 e 2991-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORI SANNA E SARO)

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 2012

SUI

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale (n. 2923)

d'iniziativa dei senatori SANNA, CABRAS e SCANU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2011

Modifica all'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la composizione del Consiglio regionale (n. 2991)

d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2011

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegni di legge costituzionale		
– testo proposto dalla Commissione	»	4
– n. 2923, d’iniziativa dei senatori Sanna, Cabras e Scanu	»	5
– n. 2991, d’iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna	»	6

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge costituzionale definito dalla Commissione affari costituzionali risulta dall'unificazione di due diversi disegni di legge costituzionale, il n. 2923 d'iniziativa parlamentare (senatori Sanna, Cabras e Scanu) e il n. 2991 d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, e reca disposizioni in materia di riduzione (da 80 a 60) dei consiglieri.

Il testo unificato proposto dai relatori risponde ad una esigenza di sobrietà delle istituzioni oggi universalmente avvertita ed individua una composizione che, senza rinunciare alle insopprimibili esigenze di rappresentanza proprie di un'assemblea legislativa, consente di dar vita ad una assemblea parlamentare comunque operativa ed efficiente.

L'unico articolo del testo in oggetto reca modificazioni agli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.

Si dispone la soppressione del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 15.

Conseguentemente, si modifica l'attuale articolo 16 dello Statuto di autonomia della Sardegna.

In primo luogo, la predeterminazione del numero dei consiglieri che compongono l'assemblea legislativa, ridotto da 80 a 60 membri, elimina la possibilità che la legge regionale ne consenta l'aumento in funzione di premio di maggioranza o per qualsivoglia altra eventualità.

Si afferma il principio della riserva di rappresentanza, consentendo che la legge elettorale assicuri una riserva di rappresentanza indefettibile per «determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente».

Infine, si introduce la possibilità che il sistema elettorale adottato mediante la legge regionale «statutaria» contenga misure per favorire la parità di genere nell'accesso alla carica pubblica di consigliere.

Il testo unificato presentato dai relatori è stato definito in sede referente senza modificazioni.

SANNA e SARO, relatori

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale

Art. 1.

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *1.* Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed è composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non può variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto.

2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale può disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parità nell'accesso alla carica di consigliere regionale».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**N. 2923**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SANNA ED ALTRI

Art. 1.

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *1.* Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed è composto da quarantanove consiglieri. La composizione del Consiglio non può variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto.

2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale può disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parità nell'accesso alla carica di consigliere regionale».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 2991

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Art. 1.

1. All'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, la parola: «ottanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

